



CONVEGNO
NAZIONALE
SICUREZZA
SCUOLE

LA SCUOLA SICURA
LA SCUOLA CHE VOGLIAMO
prospettive alla luce della Legge 215/21

Torino, 30 maggio 2022

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO NELLE SCUOLE - NORMATIVA

Dott. Ing. Luigi Capobianco
Dirigente dei Vigili del Fuoco

ARGOMENTI

- ✓ Premesse - le procedure di prevenzione incendi
- ✓ Le scuole - principali norme
- ✓ Le varie proroghe
- ✓ Adeguamento di edifici esistenti
- ✓ Disciplina sanzionatoria e responsabile dell'attività
- ✓ "RTV Scuole" nel Codice di prevenzione incendi



PREMESSE - LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI

Le funzioni e i compiti dei Vigili del fuoco in merito alle **procedure** di prevenzione incendi sono **stabilite** dall'**art. 16 del [D.Lgs n. 139/2006](#)** (mod. dal *D.Lgs n. 97/2017*).


Le procedure **riguardano** le c.d. “**attività soggette**”, quelle ritenute più pericolose e attualmente **individuate** con il **[D.P.R. n. 151/2011](#)**.

I **responsabili delle attività** soggette sono tenuti ad **avviare** tali **procedure** (per attività nuove o in caso di modifica) presso i comandi competenti per territorio.



IL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

Il [D.P.R. 1/8/2011, n. 151](#) ha previsto nell'**allegato 1** un [elenco](#) di **80 attività** (c.d. "**attività soggette**"), considerate a maggior rischio in caso d'incendio, sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco.



Il **regolamento** aggiorna l'elenco delle “attività soggette” introducendo il "**principio di proporzionalità**", individuando 3 categorie (A/B/C) in ragione di rischio, dimensione, complessità.

Per ogni categoria sono previsti **procedure differenziate, più semplici** delle precedenti, in particolare per le attività di cat. A/B.

SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE IN 3 CATEGORIE

*In relazione a dimensioni, settore di attività, esistenza di regole tecniche, sicurezza pubblica, e con **differenziazione** degli adempimenti procedurali:*

- ✓ **Categoria A:** attività dotate di '**regola tecnica**' e con **limitato livello di complessità**.



- ✓ **Categoria B:** Attività dotate di 'regola tecnica' con **maggiore complessità** o sprovviste, ma con livello di complessità inferiore rispetto alla cat. C.




- ✓ **Categoria C:** attività con **alto livello di complessità**, indipendentemente da una 'regola tecnica'.



PROCEDIMENTI DIFFERENZIATI

✓ **Categoria A:**

- No Esame progetto;
- Sopralluogo a campione (*a richiesta rilascio vvt*).



✓ **Categoria B:**

- Esame progetto;
- Sopralluogo a campione (*a richiesta rilascio vvt*).



✓ **Categoria C:**

- Esame progetto;
- Sopralluogo obbligatorio (*rilascio "CPI"*).



SCUOLE

Nella presentazione per brevità si farà riferimento a “Scuole”.

SCUOLE:

Scuole di ogni ordine, grado e tipo:
collegi, accademie,



Non si farà riferimento agli **asili nido**, i quali, pur inseriti al **punto 67** dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, non sono definibili “scuole”.

Per gli **asili nido** si applica il [DM 16/07/2014](#).

SCUOLE E REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. n. 151/2011](#), gli “**scuole**” sono ricomprese al **punto 67** dell’allegato I al decreto con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del [D.M. 16/2/1982](#) (ex Att. 85).



Rientrano tra le “attività soggette” (in precedenza non soggetti) gli **asili nido**.

Questi in precedenza non erano ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982, come era stato chiarito con nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 14/10/1997.

ATTIVITÀ N. 67 DELL'ALLEGATO I AL D.P.R. N. 151/2011

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; <i>Asili nido con oltre 30 persone presenti.</i>	<i>fino a 150 persone</i>	<i>oltre 150 e fino a 300 persone;</i> <i>asili nido</i>	<i>oltre 300 persone</i>

NORME VIGENTI PER LE SCUOLE

Disposizioni di prevenzione incendi:

[D.P.R. n. 151/2011](#): “Scuole” con oltre 100 persone presenti sono “attività soggette” a controllo VVF (att. n. 67).



[DM 26/8/1992](#): “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.

[D.M. 7/8/2017](#): “RTV Scuole” del Codice P.I. - riguarda att. n. 67 del DPR n. 151/2011 esclusi “asili nido”.

Disposizioni relative alle proroghe dei termini:

[Legge 21/9/2018, n. 108](#): proroga adeguamento al **31 dicembre 2018** per “scuole” esistenti.

Disposizioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro:

[D.Lgs 9/4/2008, n. 81](#) "**Testo unico** in materia di tutela della salute e della **sicurezza nei luoghi di lavoro**", e s.m.i.



[DM 10/3/1998](#) "**Criteri generali di sicurezza** antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

[D.Lgs 19/12/1994, n. 758](#) "Modificazioni alla **disciplina sanzionatoria** in materia di lavoro".

CENNI SUL D.LGS 9/4/2008 N. 81 E IL DM 10/3/1998

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- [D.Lgs 9/4/2008, n. 81](#) coord "**Testo unico** in materia di tutela della salute e della **sicurezza nei luoghi di lavoro**", coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106 e da successivi provvedimenti;
- [DM 10/3/1998](#) "**Criteri generali di sicurezza antincendio** e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".



IL D.LGS 9 APRILE 2008

Il “**Testo unico**” regola in Italia “la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”.



Riassetta e riforma le norme in materia, mediante **coordinamento in un unico testo normativo**, proseguendo l’opera già iniziata col D.lgs n. 626/94.

Ha subito **vari aggiornamenti** (*D.Lgs n. 106/2009 e successivi*).

Ha come obiettivo la valutazione, riduzione e controllo dei rischi nei luoghi di lavoro mediante un’azione combinata di **vari soggetti** per ognuno dei quali sono previsti obblighi e sanzioni.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

Lavoratore: svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, *con o senza retribuzione*, anche al solo fine di *apprendere* un mestiere, arte o professione.

Datore di lavoro: titolare del rapporto di lavoro o che ha la responsabilità in quanto *esercita poteri decisionali e di spesa*.

Dirigente: attua le *direttive del datore di lavoro* organizzando l'attività lavorativa e vigilando (*in ragione di competenze e poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico*);

Preposto: sovrintende all'attività lavorativa e *garantisce l'attuazione delle direttive ricevute* controllando la corretta esecuzione dei lavoratori (*nelle competenze e limiti di poteri dell'incarico*);

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): *designato dal datore di lavoro* per coordinare il SPP (*in possesso di capacità e requisiti di cui all'art. 32*);

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP): fa parte del *SPP* (*in possesso di capacità e requisiti di cui all'art. 32*);

Medico competente: *nominato dal datore di lavoro* con cui collabora ai fini della valutazione dei rischi. Effettua *sorveglianza sanitaria* e altro (*in possesso di titoli e requisiti di cui all'art. 38*);

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): eletto o designato per *rappresentare i lavoratori*;

Azienda: complesso *struttura organizzata dal datore di lavoro*;

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP): *insieme di persone, sistemi e mezzi* esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi;

Prevenzione: *insieme di disposizioni*/misure per evitare/diminuire *i rischi*;

Valutazione dei rischi: *valutazione documentata* di tutti i rischi, *per individuare misure di prevenzione e protezione* e a elaborare il programma di misure per il miglioramento nel tempo;

Pericolo: *proprietà* o qualità *intrinseca* di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: *probabilità* del livello potenziale di danno nelle condizioni d'impiego o esposizione a un dato fattore/agente;

Unità produttiva: *stabilimento*/struttura finalizzati a produzione/erogazione di beni/servizi, *con autonomia* finanziaria e tecnico funzionale;

Formazione: *processo educativo* per fare acquisire, ai lavoratori e altri, *competenze* per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e l'identificazione, riduzione e gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a *fornire conoscenze* utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi;

Addestramento: diretto a *fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature*, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

STRUTTURA DEL D.LGS N. 81/2008

Composto da **306 articoli** (alcuni abrogati, altri aggiunti con bis, ter, ecc.), **13+1 Titoli** e **51 Allegati**.



Titolo I **Principi comuni** (art. 1 ÷ 61) + 3 Allegati (I ÷ III) disciplina tutti i settori di attività del campo di applicazione.

Titolo II **Luoghi di lavoro** (art. 62 ÷ 68) + 1 Allegato (IV)

Titolo III **Uso delle attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale** (art. 69 ÷ 87) e 5 Allegati (V ÷ IX) - (attrezzature di lavoro, D.P.I., impianti e apparecchiature elettriche)

Titolo IV **Cantieri temporanei o mobili** (art. 88 ÷ 160) + 14 Allegati (X ÷ XXIII)

Titolo V **Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro** (artt. 161 ÷ 166) + 9 Allegati (XXIV ÷ XXXII)

Titolo VI **Movimentazione manuale dei carichi** (art. 167 ÷ 171) + 1 Allegato (XXXIII)

-
- Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali** (art. 172 ÷ 179) + 1 Allegato (XXXIV)
- Titolo VIII Agenti fisici** (art. 180 ÷ 220) + 3 Allegati (XXXV ÷ XXXVII) (*rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali*)
- Titolo IX Sostanze pericolose** (art. 221 ÷ 265) + 6 Allegati (XXXVIII ÷ XLIII) (*agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto*)
- Titolo X Agenti biologici** (art. 266 ÷ 286) + 5 Allegati (XLIV ÷ XLVIII)
- Titolo X-Bis Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario** (art. 286 bis ÷ 286 septies)
- Titolo XI Atmosfere esplosive** (art. 287 ÷ 297) + 3 Allegati (XLIX ÷ LI)
- Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale** (art. 298 ÷ 303) *Contengono disposizioni penali e sanzioni anche la parti finali (in genere Capi) dei Titoli da I ÷ XI*
- Titolo XIII Norme transitorie e finali** (art. 304 ÷ 306)

ART. 46 DEL D.LGS N. 81/2008 - PREVENZIONE INCENDI

- ✓ **Prevenzione incendi**: funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri uniformi sul territorio nazionale, obiettivi di sicurezza **vita** umana, incolumità persone e tutela di **beni** e **ambiente**.⁽¹⁾
- ✓ Nei luoghi di lavoro devono essere **adottate idonee misure per prevenire gli incendi** e tutelare l'incolumità dei lavoratori.
- ✓ Ogni **disposizione di prevenzione incendi** del D.lgs 81/2008 deve essere **riferita al C.N.VV.F.** Restano ferme le competenze di cui all'art. 13 (Vigilanza).



¹ Definizione simile riportata all'art. 13 co. 1 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139.

... segue

- ✓ I Ministri dell'interno e del lavoro devono adottare **decreti**⁽²⁾ nei quali sono definiti i criteri per individuare:
 - *misure per evitare un incendio e limitarne le conseguenze;*
 - *misure precauzionali di esercizio;*
 - *metodi di controllo, manutenzione impianti e attrezzature antincendio;*
 - *criteri per la gestione delle emergenze;*
 - *caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti degli addetti e la formazione.*
- ✓ Fino all'adozione di tali decreti si applica il [DM 10 marzo 1998](#).

² Il c.d. "nuovo decreto 10 marzo", pur essendo in bozza da lungo tempo, non è stato ancora emanato.

ART. 13 DEL D.LGS N. 81/2008 - VIGILANZA


La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale e, **per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco** ⁽³⁾ ...



³ **Art. 19 co. 1 del D.Lgs n. 139/2006 (Vigilanza ispettiva)** - Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)


La **valutazione** di tutti i **rischi** (*art. 17.1.a*) con elaborazione del **DVR** (*art. 28*) è **effettuata** dal **datore di lavoro** (*non delegabile*). Il DVR deve contenere:



- **Relazione** sulla valutazione di tutti i rischi;
- Indicazione **misure di prevenzione, protezione** e **DPI** adottati;
- Misure per il **miglioramento nel tempo** dei livelli di sicurezza;
- Individuazione delle **procedure per l'attuazione** delle misure;
- Indicazione del **RSPP, RLS, medico competente**;
- Individuazione mansioni che espongono i **lavoratori** a **rischi specifici** che richiedono adeguata formazione e addestramento.

ALCUNI RISCHI

- Movimentazione manuali carichi
- Videoterminali
- Rumore
- Vibrazioni
- Campi elettromagnetici
- Radiazioni ionizzanti
- Agenti chimici, biologici
- Agenti cancerogeni e mutageni
- Amianto
- **Atmosfere esplosive**
- **Incendio**



IL DM 10 MARZO 1998

Emanato in attuazione dell'art. 13 del D.Lgs n. 626/1994.⁽⁴⁾



Contiene **criteri per la valutazione dello specifico rischio d'incendio**⁽⁵⁾ per l'adozione delle misure di:

- **prevenzione** al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio;
- **protezione** antincendio al fine di limitarne le conseguenze.

Strumento per i datori di lavoro **adattabile** a varie attività per verificare, organizzare e gestire la sicurezza antincendio.

⁴ L'attuale riferimento è l'art. 46 co. 3 del d.lgs. n. 81/2008. In genere tutti i riferimenti al D.Lgs n. 626/94 devono intendersi riferiti all'analogo argomento trattato nel D.lgs. n. 81/2008.

⁵ L'attuale riferimento è l'art. 62 - Titolo II del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

STRUTTURA DEL DM 10 MARZO 1998

Composto da **9 articoli** e **10 Allegati**.

- **Allegato I (linee guida)**: linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro.
- **Allegato II (prevenzione)**: ridurre la probabilità di un incendio.
- **Allegato III⁽⁶⁾ (vie di uscita)**: realizzare vie e uscite di emergenza previste dal D.lgs n. 81/2008 per garantire l'esodo in sicurezza.
- **Allegato IV⁽⁷⁾ (rivelazione e allarme)**: realizzare misure per una rapida segnalazione dell'incendio per garantire l'attivazione di sistemi di allarme e procedure d'intervento.



⁶ Non si applica alle attività soggette a controllo VVF.

⁷ Non si applica alle attività soggette a controllo VVF.

-
- **Allegato V⁽⁸⁾ (protezione)**: assicurare l'estinzione di un incendio.
 - **Allegato VI (manutenzione)**: garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio.
 - **Allegato VII (informazione e formazione)**: fornire ai lavoratori adeguata informazione e formazione sui rischi d'incendio.
 - **Allegato VIII (gestione dell'emergenza)**: adottare necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole nel piano di emergenza.
 - **Allegato IX (corsi di formazione per addetti antincendio)**: designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

⁸ *Non si applica alle attività soggette a controllo VVF.*

LE VARIE PROROGHE

Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio **entro 5 anni** dall'entrata in vigore del DM 26/8/1992.

La scadenza originaria dei termini ha subito nel tempo **varie proroghe**, con ampi **intervalli** temporali che sono risultati **non coperti** da tali differimenti.



Scadenze differenziate

L'art. 4, co. 2 del D.L. 30/12/2015, n. 210 coordinato con la legge di conversione 25/2/2016, n. 21 (c.d. "**Milleproroghe 2015**") aveva stabilito che l'**adeguamento** previsto dall'art. 10-bis, co. 1, del D.L. 12/9/2013, n. 104 (convertito dalla legge 8/11/2013, n. 128), doveva essere completato entro 6 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il **31/12/2016**, prevedendo **scadenze differenziate**.

Con il **DM 12/5/2016** "*Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate ...*" si era data **attuazione** a quanto previsto dal citato art. 10-bis, precisando che tutte le misure dovevano comunque essere attuate entro il 31/12/2016.

Inefficacia scadenze differenziate - Altro differimento

Tuttavia **anche questo tentativo** di adottare scadenze differenziate **non è servito** a consentire che la maggior parte degli edifici scolastici pubblici e privati si adeguassero alla normativa antincendio.

Pertanto è stato necessario emanare l'**ennesimo differimento** di termini al 31/12/2017 con il D.L. 30/12/2016, n. 244 convertito con legge 27/2/2017, n. 19 (c.d. "**Milleproroghe 2016**").

Anche questo provvedimento **non** è andato **a buon fine** e alla scadenza del 31/12/2017 ancora molti istituti scolastici risultavano non adeguati.

Indicazioni programmatiche prioritarie

Successivamente con [DM 21 marzo 2018](#) sono state **fornite indicazioni programmatiche prioritarie** ai fini dell'adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio, pur **non prorogando i termini** per l'adeguamento che erano scaduti il 31/12/2017.

*Ferma restando l'integrale osservanza del DM 26/8/1992, l'adeguamento delle scuole può essere realizzato secondo le seguenti indicazioni, che fissano **livelli di priorità programmatica**:*

- **livello priorità a):** p.ti 7.1 (solo 2° comma, lett. a, b); 8; 9.2; 10; 12;
- **livello priorità b):** p.ti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6 (solo p.to 6.6.1); 9.3;
- **livello priorità c):** restanti disposizioni.

L'ultima proroga - 31 dicembre 2018

Infine con la **legge 21/9/2018, n. 108** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (*GU n. 220 del 21-09-2018*), vigente al 22-9-2018, il termine di adeguamento di cui alla legge 27/2/2017, n. 19 è stato prorogato al **31 dicembre 2018**.



Ad oggi (aprile 2019), non sono intervenute altre proroghe e pertanto il termine per l'adeguamento risulta scaduto.

L.C. DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018

Sono state fornite informazioni sul DM 21/3/2018, con **scuole** soggette al D.lgs. 81/2008 e agli art. 3 e 4 del DPR 151/2011, ma in esercizio **senza SCIA o** senza il completo **adeguamento**.

In tali casi gli ufficiali di PG, **ove accertassero violazioni**, attiveranno le **procedure** previste dal **D.Lgs n. 758/1994**.

Per **individuare** le **prescrizioni** e **provvedimenti** di messa in sicurezza, saranno valutate condizioni di rischio, rilevanza dell'inservanza/inadempimento di prescrizioni e obblighi.

Prescrizioni e **tempi** di **regolarizzazione** congrui con carenze riscontrate, correlati a **livelli di priorità** indicati dal decreto.

Esempi di misure integrative che possono essere prescritte:

- a) numero di “**addetti antincendio**” potenziato;
- b) **informazione** dei lavoratori integrata su rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento;
- c) Tutti gli addetti antincendio formati con **corso** tipo C (**rischio elevato**) e con **attestato di idoneità tecnica**;
- d) **Due esercitazioni** antincendio all’anno svolte **in aggiunta** alle **prove di evacuazione** del DM 26/8/1992;
- e) Costante **attività di sorveglianza** con cadenza giornaliera e settimanale (*su porte, estintori, illuminazione, allarme, ...*).

Attuazione misure d) e e) riportata nel registro dei controlli.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, le violazioni che possono presupporre la **sospensione dell'attività** sono esclusivamente quelle individuate nell'Allegato I del decreto, tra cui:

- Mancata elaborazione del documento di valutazione rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza e evacuazione;
- Mancata formazione e addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.

D.M. 26 agosto 1992

Le **norme di prevenzione incendi** per le **“Scuole”** sono state approvate con **D.M. 26 agosto 1992**: *“Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”*.



pubblicato nella G.U. n. 218 del 16 settembre 1992.

“Edifici esistenti” all'entrata in vigore del decreto - distinti 2 casi:

- scuole realizzate dopo l'entrata in vigore del DM 18/12/1975.
- scuole preesistenti all'entrata in vigore del DM 18/12/1975.

Lettera circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30-10-1996

Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai p.ti 5.0 e 5.2.

Questa disposizione fornisce chiarimenti sull'applicazione di alcune delle misure previste dal D.M. 26 agosto 1992 e, per gli edifici scolastici esistenti, criteri per la concessione di deroghe in via generale.

- **Allegato A**: Chiarimenti;
- **Allegato B**: Deroghe in via generale.

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il D.M. 26 agosto 1992 si applica a edifici e locali adibiti a **scuole** di qualsiasi tipo, ordine e grado.

Scuole dell'infanzia, di istruzione primaria, secondaria, superiore, università, collegi, accademie, seminari adibiti a attività scolastiche, ecc.

Si applica a:

Edifici **nuovi**



Edifici **esistenti**



Punto 13



ESCLUSIONI

Il D.M. 26 agosto 1992 **non si applica** a:


Asili nido:

strutture educative destinate ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.



Scuole di catechismo:

ove non si può individuare un'attività scolastica stabilmente esercitata ma piuttosto un complesso parrocchiale multifunzionale aperto alla collettività.



MODIFICHE DI ATTIVITÀ ESISTENTI

Alle **attività esistenti** si applicano le disposizioni per le attività nuove nel caso di rifacimento di **oltre il 50% dei solai**, o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza.




Per edifici di nuova costruzione si intendono quelli i cui progetti sono presentati dopo l'entrata in vigore del decreto.

Gli edifici per i quali tali approvazioni sono state richieste prima di tale data, andranno adeguati alle disposizioni del p.to 13 entro i termini previsti, in quanto i relativi progetti sono stati redatti in base alle disposizioni precedenti.

CLASSIFICAZIONE

In base al numero di presenze contemporanee di persone:

- **tipo 0:** fino a 100;
- **tipo 1:** da 101 a 300;
- **tipo 2:** da 301 a 500;
- **tipo 3:** da 501 a 800;
- **tipo 4:** da 801 a 1.200;
- **tipo 5:** oltre 1.200 persone.



Attività articolate in più edifici separati

*Per attività articolate in più edifici separati tra loro da spazi scoperti, si ritiene che le norme si possano applicare facendo riferimento alle **specifiche caratteristiche dimensionali** (altezza, n. di piani, n. di persone presenti, ecc.) **di ogni singolo corpo di fabbrica.***



Seminari

I seminari rientrano tra le attività n. 66 e 67 del DPR n. 151/2011 se superano, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti.

*Per la **normativa** di prevenzione incendi si precisa che il DM 26/8/1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti a **attività scolastiche**, mentre per i **dormitori**, non essendo ricompresi nel **DM 9/4/1994**, le misure ivi previste possono costituire riferimento pur non essendo cogenti.*



Palestre

La palestra di un edificio scolastico costituisce locale pertinente e non ricade nella disciplina di cui ai p.ti 2.4 e 6.4, anche se è utilizzata in orari extrascolastici (attività sportive o ricreative, senza pubblico e con affollamento < 100 persone).



Le vie d'esodo della palestra devono essere correlate al massimo affollamento ipotizzabile verificando la possibilità di fruire della comunicazione con l'attività scolastica.

Locali di culto

Nell'ambito dell'edificio scolastico, un locale destinato al culto e non aperto al pubblico può essere considerato pertinente all'attività scolastica.



ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

“**Edifici esistenti**” all'entrata in vigore del D.M. 26/8/1992 devono essere attuate le prescrizioni contenute nei seguenti articoli.



Sono distinti 2 casi:

- Scuole realizzate dopo l'entrata in vigore del DM 18/12/1975.
2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12
- Scuole preesistenti all'entrata in vigore del DM 18/12/1975.
2.4, 3.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12.

SEPARAZIONE (p.to 2.4)

Le attività scolastiche devono essere **separate** dai **locali** a diversa destinazione, **non pertinenti** l'attività scolastica, con strutture almeno **REI 120** senza comunicazioni.

Per **scuole particolari** che necessitano comunicazione con altri locali (*scuole infermieri, scuole convitto, ecc.*) **ammessa** comunicazione con **filtro a prova di fumo**, purché con accessi e uscite indipendenti.


È consentito che l'**alloggio del custode**, dotato di proprio accesso indipendente, possa comunicare con i locali pertinenti l'attività scolastica con porte almeno REI 120.

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE (p.to 3.0)

Requisiti minimi:

Altezza antincendio dell'edificio	R	REI
Fino a 24 m	30	30
Oltre 24 m	90	90

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.



REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI (p.to 3.1)

- **Atri, corridoi**, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere: *Materiali classe 1 \leq 50 % di superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali scale). Il resto classe 0.*
- **Altri ambienti:** *Pavimentazioni (e rivestimenti) classe 2. Altri materiali rivestimento classe 1, o 2, con impianti spegnimento automatico asserviti a IRAI;*
- **Materiali di rivestimento** combustibili classificati: *posti in aderenza a elementi costruttivi, di classe 0 senza intercapedini.*
- **Tendaggi:** *classe 1.*



COMPARTIMENTAZIONE, SCALE, ASCENSORI (p.to 4)

Superficie max compartimenti in funzione di altezza antincendi:

fino a 24 m.	6000 m ²
da oltre 24 m a 32 m	4000 m ²
da oltre 32 m a 54 m	2000 m ²



Scale: larghezza minima 1,20 m.


Rampe: almeno 3 gradini e non più di 15; gradini con alzata/pe-data costanti (rispettivamente ≤ 17 e ≥ 30 cm).

Vano scala: (tranne quello a prova di fumo), deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità ≥ 1 m².

Ascensori: devono essere conformi al [D.M. 15/9/2005](#).

MISURE PER L'EVACUAZIONE (p.to 5)

- Affollamento
- Capacità di deflusso
- Sistema di via di uscita
- Larghezza delle vie di uscita
- Lunghezza delle vie di uscita
- Larghezza totale delle uscite di ogni piano
- Numero delle uscite



Affollamento (p.to 5.0)

Aule: 26 persone/aula. Se diverso, il numero di persone deve risultare da dichiarazione su responsabilità del titolare dell'attività.⁽⁹⁾




Aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%.

Refettori e palestre: 0,4 persone/m². *Se diverso, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione sotto la responsabilità del titolare dell'attività (Deroga in via generale).*

⁹ Il valore di 26 persone/aula costituisce il parametro ufficiale in vigore all'epoca dell'emanazione del DM 26/8/1992 che prevede la possibilità di **adottare indici diversi purché il titolare dell'attività sottoscriva apposita dichiarazione**. Condizione fondamentale per garantire un sicuro esodo dalle aule è che dispongano di **idonee uscite come previsto**. Un **modesto incremento numerico** della popolazione scolastica per singola aula, **consentito** dalle norme di riferimento del Ministero dell'Istruzione, purché compatibile con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza.

Capacità di deflusso (p.to 6.1)

La capacità di deflusso è il numero massimo di persone che, in un sistema di vie d'uscita, si assume possano defluire attraverso una uscita di "modulo uno". Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.




Modulo 1 = 60 cm

Per le **scuole** deve essere non superiore a **60** per ogni piano.

Sistema di via di uscita (p.to 5.2)

Almeno **2 uscite** verso luogo sicuro.

Edifici a 3 piani f.t.: ammessa scala protetta purché **tutte le scale** siano **protette** e adducenti all'esterno.



Edifici a 2 piani f.t: ammessa **una sola scala**, protetta; condizioni:

- persone complessivamente presenti al P.2 commisurato alla larghezza della scala, considerando la capacità di deflusso 50;
- percorso di piano ≤ 15 m. Ammessi percorsi ≤ 25 m se corridoi e scale provvisti di rivestimenti e arredi di classe 1 e 0;
- percorso da ogni punto dell'edificio fino a luogo sicuro ≤ 45 m.

Larghezza delle vie di uscita (p.to 5.3)

La larghezza delle vie d'uscita deve essere non inferiore a **1,20 m**.


*Per l'adeguamento di edifici scolastici esistenti aventi una scala di sicurezza esterna (in conformità al p.to 5.2), in merito alla **larghezza della seconda via d'uscita** si ritiene ac-*



*cettabile una **larghezza minima di 0,90 m** (pur non conforme al punto 5.3 - 5.6 che prevede almeno due uscite per piano di larghezza > 1,20) purché conteggiata come un modulo ai fini del deflusso.*

Lunghezza delle vie di uscita (p.to 5.4)

La lunghezza delle vie di uscita deve essere ≤ 60 m e deve essere misurata dal **luogo sicuro** alla **porta** piú vicina allo stesso di ogni locale **frequentato dagli studenti** o del personale docente e non docente.



Larghezza totale delle uscite di ogni piano (p.to 5.5)


Rapporto fra massimo affollamento e capacità di deflusso.

Per le scuole con **più di 3 piani** f.t., la larghezza totale delle vie d'uscita all'aperto è calcolata sommando il massimo affollamento di **2 piani consecutivi** con maggiore affollamento.

La larghezza totale delle scale in edifici a 3 piani f.t. può essere determinata sulla base del massimo affollamento ipotizzabile in uno dei piani serviti dalle scale. Il dimensionamento delle uscite a p.t. dovrà invece tenere conto del massimo affollamento previsto a tale livello, oltre all'eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori se non immettono direttamente all'aperto

Numero delle uscite (p.to 5.6)

Almeno **2 uscite** per **ogni piano**, ragionevolmente contrapposte.



Locali a uso collettivo

I locali a **uso collettivo** (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione e attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, **oltre** che della normale **porta di accesso**, **anche** di almeno una **uscita** di larghezza **1,20 m**, apribile a spinta **nel senso del deflusso** che adduca in luogo sicuro.

Anche se gli spazi per esercitazioni ospitano non più di una classe per volta devono essere dotati di almeno due porte.

***Non rientrano** le aule di disegno, informatiche, linguistica, per esercitazioni musicali, laboratori ove previsti becchi Bunsen.*

Aule didattiche

Le **aule didattiche** (*compresi spazi per esercitazioni come aule per disegno, informatiche, linguistica, per esercitazioni musicali, ecc.*) devono essere servite da **una porta** ogni **50 persone** presenti;

Aule > 25 ⇒ porte **largh. $\geq 1,20$ m** apribili **nel senso dell'esodo**.

Per aule per esercitazione dove si depositano e/o si manipolano sostanze infiammabili o esplosive il valore è 5.

Per aule fino a 25 persone non è richiesta porta di larghezza almeno 1,20 m che si apre nel verso dell'esodo.

SPAZI PER ESERCITAZIONI (p.to 6.1)

Tutti quei **locali** ove si svolgono **prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori**, ecc. connessi con l'attività scolastica.

Tutti gli spazi per esercitazione, indipendentemente dal materiale depositato o installato, devono essere separati dagli altri ambienti con strutture REI 60.

Se sono manipolate **sostanze esplosive** e/o **infiammabili** occorrono aperture di aerazione permanente, all'esterno di superficie **1/20** della superficie in pianta del locale.

Becchi bunsen o simili (metano/GPL) non ricadono in tale fattispecie.

SPAZI PER DEPOSITI (p.to 6.2)

Sono fornite varie prescrizioni al p.to 6.2.

Per **deposito** si intendono ambienti destinati alla **conservazione** di **materiali** uso **didattico** e servizi **amministrativi**.



Sono esclusi archivi e biblioteche ove è prevista la presenza continuativa di personale durante l'orario scolastico.

Pertanto solo nei locali con carico di incendio $> 30 \text{ kg/m}^2$ ove non è prevista presenza continuativa di personale dovranno essere realizzati gli impianti automatici di rivelazione incendi (locali fuori terra) o di estinzione (locali interrati) di cui al p.to 9.3.

SERVIZI TECNOLOGICI (p.to 6.3)

Devono essere **conformi** alle **norme** vigenti gli **impianti di produzione di calore**, Impianti di **condizionamento** e di **ventilazione**, ecc.

I radiatori individuali a gas anche di tipo C, assimilabili a stufe, non possono essere utilizzati in ambienti scolastici.



SPAZI PER INFORMAZIONE E ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE (p.to 6.4)

- auditori;
- aule magne;
- sale per rappresentazioni.



Detti spazi devono essere **ubicati** in locali **fuori terra o al 1° interrato** fino alla quota massima di - 7,50 m;

Se si capienza **oltre 100 persone** e vengono adibiti a **manifestazioni non scolastiche**, si applicano le norme di sicurezza per i **locali di pubblico spettacolo**.

AUTORIMESSE (p.to 6.5)

Devono essere **conformi** alle **norme vigenti**.

[D.M. 1 febbraio 1986](#) *"Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili"*



SPAZI PER SERVIZI LOGISTICI (p.to 6.6)

- **Mense** (*destinati a distribuzione e/o consumazione pasti*)
Se a tali locali è annessa la **cucina** e/o il lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a **combustibile** liquido o gassoso, si applicano le **specifiche normative** di sicurezza vigenti.
- **Dormitori** (*destinati a alloggio uso esclusivo scuola*).
devono rispondere alle **vigenti disposizioni** di sicurezza per le attività **alberghiere**.

IMPIANTI ELETTRICI (p.to 7)

Gli impianti elettrici devono essere **realizzati** in conformità alla L. n. 186/1968 (**a regola d'arte**).

Interruttore generale in posizione segnalata, con comando di sgancio a distanza.



Alcune utenze devono disporre di **impianti di sicurezza** (*illuminazione; impianto di diffusione sonora e/o di allarme*).

Alimentazione di sicurezza, autonomia, ...

Illuminazione di sicurezza: illuminazione > **5 lux** su vie d'uscita.

Illuminazione di sicurezza installata anche nelle aule, sia pure limitata a segnalazione vani di uscita.



SISTEMI DI ALLARME (p.to 8)

Sistema di **allarme acustico** in grado di avvertire alunni personale in caso di pericolo.



Caratteristiche e ubicazione **dispositivi sonori** tali da poter **segnalare** il pericolo **a tutti** gli occupanti, con **comando** posto in **ambiente presidiato**.



Per scuole **tipo 0-1-2** (fino a 500 presenze) il sistema di allarme **può** essere **costituito** dallo stesso **impianto a campanelli** usato normalmente, purché sia convenuto un particolare suono.



Per le **altre** deve essere previsto anche **impianto di altoparlanti**.

MEZZI E IMPIANTI ANTINCENDIO (p.to 9)

ESTINTORI (p.to 9.2)

*Distribuiti in modo **uniforme**, ubicati in posizione **facilmente accessibile e visibile**.*

*Appositi **cartelli** segnalatori devono facilitarne l'**individuazione**, anche a distanza.*

Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di **uno ogni 200 m²** di pavimento, o frazione, con un minimo di **due** estintori per piano.

Capacità estinguente non inferiore a **13 A - 89 BC**.



IDRANTI E NASPI (p.to 9.1)

Prevista rete idranti per **scuole** con **oltre 100** presenze.

Per impianti esistenti:

Possono essere installati naspi DN 25; l'alimentazione deve garantire ai 3 naspi idraulicamente più sfavoriti una pressione al bocchello di almeno 1,5 bar.

Negli edifici di tipo 4 e 5 (oltre 800 presenze) devono essere installati in ogni caso idranti DN 45.



Idranti DN 45

Rete di tubazioni, preferibilmente a anello, con montanti nei vani scala, **indipendente** da quella dei **servizi sanitari**.

- **3 idranti** più sfavoriti,
- portata \geq **120 l/min**
- pressione \geq **1,5 bar**
- autonomia \geq **60 min**

Per colonna montante: portata \geq **360 l/min**.



Alimentazione

Se acquedotto non garantisce, realizzare **riserva idrica**.

Per **scuole di tipo 4 e 5** (*oltre 800 presenze*):

L'alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite **due gruppi di pompaggio**, una di riserva all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti, ad esempio:



- una **elettropompa** e una **motopompa**, una di riserva all'altra;
- **due elettropompe**.

Collegamento delle autopompe VV.F.

Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre piani fuori terra, deve essere installato un **attacco di mandata** per il collegamento con le **autopompe** VV.F.



IMPIANTI DI RILEVAZIONE E/O DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI (p.to 9.3)

Limitatamente agli ambienti o **locali** con **carico d'incendio > 30 kg/m²**, deve essere installato:

- Impianto di rivelazione automatica d'incendio, se fuori terra,
- Impianto di estinzione ad attivazione automatica, se interrato.



*Tali impianti devono essere realizzati solo nei locali con carico d'incendio > 30 kg/m² in cui **non sia prevista la presenza continuativa di personale.***

SEGNALETICA DI SICUREZZA (p.to 10)

Deve essere **conforme al D.Lgs n. 81/2008**.

Occorre far riferimento al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico salute e sicurezza luoghi di lavoro) che ha abrogato e sostituito, tra le altre, dall'Allegato XXIV all'Allegato XXXII, le precedenti disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza.



NORME DI ESERCIZIO (p.to 12)

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione **non** vengano **alterate** le **condizioni di sicurezza**.



Deve essere predisposto un **registro dei controlli**.

Deve essere predisposto un **piano di emergenza** e fatte **prove di evacuazione**, almeno **due volte** nel corso dell'anno scolastico.

Sono fornite varie **prescrizioni di prevenzione** da osservare su vie d'uscita da mantenere sgombre, efficienza uscite di sicurezza, controlli, manutenzioni, divieti, limitazioni su locali depositi, ecc.

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Il Capo II del [D.Lgs. n. 758/1994](#) prevede una causa speciale di **estinzione** dei **reati di tipo contravvenzionale** in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** puniti con la pena alternativa dell'arresto o ammenda, per le **norme** previste⁽¹⁰⁾.



L'estinzione è collegata al verificarsi di **2 successivi eventi**:

- **Adempimento** della prescrizione impartita.
- **Pagamento** di una somma pari a 1/4 del massimo.

¹⁰ Sono soggetti a tale procedura i reati compresi nell'all. I del D.Lgs n. 758/94, nonché ai sensi dell'**art. 301** del **D.Lgs n. 81/2008**, le **contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro** previste dal **D.Lgs n. 81/2008** e da **altre disposizioni** aventi forza di legge.

DETTAGLI DELLA PROCEDURA

- L'**organo di vigilanza** (l VVF per la prev. incendi) accertata la violazione impartisce apposita **prescrizione** fissando un **termine** per l'adempimento.



*Nelle more della regolarizzazione possono essere imposte **specifiche misure** per far cessare immediatamente il pericolo.*

*Il **termine** può essere prorogato, a richiesta e in casi complessi, sino a 6 mesi, con provvedimento motivato comunicato al PM.*

*Se per **specifiche circostanze giustificative non imputabili al contravventore**, questo non ha potuto provvedere a regolarizzare nei 6 mesi, il termine è prorogabile una sola volta per altri 6 mesi.*

- L'organo di vigilanza invia al PM la **comunicazione di reato**.


-
- Il PM iscrive la notizia di reato nel registro ma il procedimento è **sospeso** sino alla verifica dell'organo di vigilanza.

La sospensione non pregiudica il potere del PM di richiedere l'archiviazione, disporre o compiere atti investigativi urgenti, chiedere il sequestro probatorio, così come non impedisce il ricorso all'incidente probatorio.

- L'organo di vigilanza **verifica entro 60 giorni** dalla scadenza del termine di adempimento. Si può verificare:
 - **Puntuale adempimento**: il contravventore è ammesso a pagare una somma pari a $\frac{1}{4}$ del massimo dell'ammenda. L'organo di vigilanza comunica al PM adempimento e pagamento con **estinzione** della contravvenzione; il PM chiede al GIP l'archiviazione;
 - **Mancato adempimento**: l'organo di vigilanza dà comunicazione al PM e al contravventore entro 90 giorni dal termine fissato, e il procedimento penale riprenderà il suo corso.

FASI PROCEDIMENTALI PREVISTE DAL D.LGS N. 758/94

- **Mod. 1/PG** - verbale accertamento di reato
- **Mod. 2/PG** - comunicazione notizia di reato
- **Mod. 3/PG** - prescrizione
- **Mod. 4/PG** - accoglimento/diniego proroga
- **Mod. 5/PG** - verbale verifica prescrizioni
- **Mod. 6/PG** - comunicazione di ammissione al pagamento dell'ammenda
- **Mod. 7/PG** - comunicazione avvenuto adempimento e pagamento ammenda
- **Mod. 8/PG** - comunicazione di non adempimento alle prescrizioni



COMPETENZE E ADEMPIMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

Il personale VV.F. in base all'**art. 13** del D.Lgs n. 81/2008 è **organo di vigilanza** sull'applicazione della legislazione di sicurezza nei luoghi di lavoro per le specifiche competenze (*sicurezza antincendio*).

Ai sensi della **legge n. 1570/41**, **legge n. 469/61**, da ultimo accorpate con l'**art. 6, co. 2** del [D.Lgs. n. 139/2006](#), nell'esercizio delle proprie funzioni è **ufficiale** e **agente** di **polizia giudiziaria**.⁽¹¹⁾

L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro è espletata ai sensi del'**art. 19** del D.Lgs. n. 139/2006.

¹¹ Limitatamente all'esercizio delle funzioni previste, il personale del ruolo di **vigile del fuoco** riveste la qualifica di **agente di PG**, mentre il personale del ruolo dei **CS, CR, ispettori e SDA** riveste la qualifica di **ufficiale di PG** (art. 2 del [D.lgs n. 217/2005](#)). I **funzionari direttivi** e i **primi dirigenti**, con **esclusione** di quelli con l'incarico di **comandante provinciale** dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di **ufficiale di PG** (art. 40 del [D.lgs n. 217/2005](#)).

CONTRAVVENZIONI PIÙ RICORRENTI ALLE NORME DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 NEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Violazione dell'art. 46, co. 2: *Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori relativamente a:*

- *Mancata attuazione delle prescrizioni imposte dal Comando VVF (con progetto approvato o a seguito di sopralluogo).*
- *Mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica di prevenzione incendi ...*

(punito dall'art. 55 co. 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €).⁽¹²⁾

¹² *Importo delle sanzioni maggiorato tenendo conto delle ultime disposizioni con decorrenza 1/1/2019).*

Violazione dell'art. 64, co. 1 lett. a: Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all'art. 63, co. 1 per la **manca**za di **requisiti** indicati nell'**Allegato IV**:

Vie e uscite di emergenza non sgombre... o con altezza inferiore a m 2,0 e/o larghezza minima non conforme... uscite di emergenza non dotate di porte apribili nel verso dell'esodo... porte delle uscite di emergenza chiuse a chiave... vie e uscite di emergenza non dotate di illuminazione di sicurezza... mancata predisposizione di mezzi ed impianti di estinzione idonei... o non mantenuti in efficienza e controllati... ecc.

(punito dall'art. 68 co. 1 lett. b⁽¹³⁾ con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 €).

¹³ *Ai sensi dell'art 68 co. 2 la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, p.ti da 1.1 a 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, da 6.1 a 6.6, è considerata un'unica violazione. L'organo di vigilanza deve precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.*

MANCATA PRESENTAZIONE DI SCIA O RINNOVO

Con la **revisione** del **D.lgs n. 139/2011** operata dal D.Lgs n. 97/2017, in particolare dell'**art. 20** (*Sanzioni penali e sospensione dell'attività*) è stato chiarito che l'**omessa presentazione** della **SCIA o** della “richiesta di **rinnovo** periodico della conformità antincendio” per **tutte le “attività soggette”** (*cat. A, B e C del DPR n. 151/2011*) è **punita** con l'**arresto** sino ad un anno o con l'**ammenda** da 258 a 2.582 euro.

Sono state in tal modo **superate** quelle **controversie** che avevano generato interpretazioni molto diverse a livello locale tra i vari Comandi VVF e Procure della Repubblica, con l'emanazione di pareri o addirittura sentenze molto contrastanti fra loro.

COMUNICAZIONE DI REATO “ART. 20” “NON LUOGHI DI LAVORO”

Per i **“non luoghi di lavoro”** (es. edifici civile abitazione, autorimesse condominiali, centrali termiche, serbatoi di GPL, ecc.) tale violazione è comunicata al PM ai sensi dell'art. 347 c.p.p.



COMUNICAZIONE DI REATO “ART. 20” “LUOGHI DI LAVORO”

Si può utilizzare la disciplina sanzionatoria del **D.Lgs n. 758/94** tenendo conto dell'**art. 301 del D.Lgs n. 81/2008**, che stabilisce che si applica a contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs n. 81/2008 nonché da altre disposizioni aventi forza di legge.



Peraltro l'**art. 14 co. 2 del D.Lgs n. 81/2008**, stabilisce che, in materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del CNVVF di cui all'art. 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 16, 19 e **20 del D.lgs n. 139/2006**.

ATTESTAZIONE DI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO NELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI AI FINI DELLA SCIA O RINNOVO

Le **pene** previste dall'**art. 20 co. 2⁽¹⁴⁾** del [D.lgs. 139/2006](#), sono rappresentate dalla **reclusione** e **multa**.

Si tratta pertanto di un **delitto, reato più grave** di quelli contravvenzionali (*puniti con arresto o ammenda*) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.


Evidentemente, trattandosi di un “delitto”, particolare attenzione e buon senso dovrebbero essere posti dall’ufficiale di PG, evitando di segnalare meri errori o imprecisioni nella descrizione.

¹⁴ *Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del CPI, **attesti fatti non rispondenti al vero** è punito con la **reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 € a 516 €.***

DELITTI E CONTRAVVENZIONI

Reato: qualsiasi fatto illecito per cui è prevista una **sanzione penale** (*ergastolo, reclusione, multa, arresto, ammenda*), suddivisi:

- **Delitti:** reati **più gravi** per i quali sono stabilite pene di *ergastolo, reclusione e multa*.
- **Contravvenzioni:** reati **meno gravi** per i quali sono stabilite pene di *arresto e ammenda*.



AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ

A titolo di esempio, per un Istituto scolastico, l'organo competente ad avanzare la richiesta del CPI è il **dirigente scolastico**, nella sua qualità di soggetto **responsabile dell'attività**.

L'**ente locale** è tenuto a collaborare con il dirigente scolastico, ponendo in essere tutte le doverose attività preliminari alla richiesta e all'accoglimento della domanda di rilascio o rinnovo del certificato che rientrano nelle funzioni allo stesso attribuite (in particolare la progettazione e realizzazione delle opere di **manutenzione** e di **messa a norma**).

Chiarimento con nota prot. n. P503/4122 sott. 32 del 31-03-2004

DATORE DI LAVORO E INTERVENTI NECESSARI PER SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 18 co. 3 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. (*prima art. 4 co. 12 del DLgs n. 626/1994*), gli **obblighi** relativi a **interventi strutturali** e di **manutenzione necessari** per assicurare la **sicurezza** di locali e edifici assegnati in uso a **pubbliche amministrazioni** o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche e educative, restano **a carico** dell'**amministrazione** tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

In tal caso gli **obblighi** previsti **si intendono assolti**, da parte dei **dirigenti** o funzionari preposti agli uffici interessati, **con** la **richiesta** del **loro adempimento all'amministrazione** competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAVVENTORE

Con verbale di accertamento ..., redatto a carico dell'Istituto scolastico ..., sito in ... da parte degli Ufficiali di PG appartenenti al Comando Provinciale dei VVF di ..., sono state accertate contravvenzioni alla normativa in materia di sicurezza del lavoro.

Ai sensi dell'art. 18 co. 3 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza di locali e edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

All'atto del sopralluogo, il Dirigente scolastico dell'Istituto ... ha dichiarato, come riportato a verbale, di avere richiesto all'Amministrazione ... l'effettuazione dei lavori di adeguamento ..., come risulta dalla nota allegata prot. n. ... del

Pertanto, al fine di avviare il procedimento previsto dal DLgs. n. 758/1994, codesta Amministrazione ... è invitata a comunicare con urgenza, e comunque non oltre ... giorni dalla ricezione della presente, nominativo e dati anagrafici della persona fisica a cui sono attribuiti gli obblighi giuridici ai sensi dell'art. 18 co. 3 del D.Lgs n. 81/2008.

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI - RTV

Le **RTV** (Regole tecniche verticali) sono disposizioni applicabili a una **specifica attività**.

Servono a **caratterizzare meglio** una specifica attività fornendo **ulteriori indicazioni** rispetto a quelle già previste dal Codice.

L'applicazione delle RTV presuppone l'applicazione dell'**intero Codice** di prevenzione incendi, del quale sono **parte integrante**.

Nella **prima versione** del Codice erano presenti tra le RTV solo i cap. **V.1, V.2 e V.3**.

Sezione G - Generalità	
G.1	Termini, definizioni e simboli grafici
G.2	Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3	Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S - Strategia antincendio	
S.1	Reazione al fuoco
S.2	Resistenza al fuoco
S.3	Compartimentazione
S.4	Esodo
S.5	Gestione della sicurezza antincendio
S.6	Controllo dell'incendio
S.7	Rivelazione ed allarme
S.8	Controllo di fumi e calore
S.9	Operatività antincendio
S.10	Sicurezza impianti tecnologici e di servizio
Sezione V - Regole tecniche verticali	
V.1	Aree a rischio specifico
V.2	Aree a rischio atmosfere esplosive
V.3	Vani degli ascensori
Sezione M - Metodi	
M.1	Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
M.2	Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
M.3	Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

RTV INSERITE SUCCESSIVAMENTE

Dopo la prima versione del Codice sono state introdotte altre RTV, come di seguito elencate.

- “RTV Uffici” (*introdotta con D.M. 8/6/2016*)
- “RTV Alberghi” (*introdotta con D.M. 9/8/2016*)
- “RTV Autorimesse” (*introdotta con D.M. 21/2/2017*)
- “RTV Scuole” (*introdotta con D.M. 7/8/2017*)
- “RTV Attività commerciali” (*introdotta con D.M. 23/11/2018*)

Altre dovrebbero essere pubblicate progressivamente.

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE RTV

Nei decreti è indicato che si applicano a **attività** individuate al **n° specificato** (*es. n. 71, 66, 75, 67, 69 ...*) del D.P.R. n. 151/2011.

Possono essere specificate **eventuali esclusioni** (*es. rifugi alpini, camping, ...*) o **sottintese limitazioni** (*es. solo autorimesse*).

È specificato che si applica ad attività “**esistenti**” alla data di entrata in vigore del decreto o di “**nuova realizzazione**”, **senza distinzione**.

In tal modo viene confermata quella che è una **caratteristica** che contraddistingue l'intero **Codice** rispetto alle tradizionali regole tecniche che di norma prevedono condizioni meno gravose per le attività “esistenti”.

ALTERNATIVITÀ ALLE SPECIFICHE NORME TECNICHE

Nei nuovi decreti di approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le varie attività (*uffici, turistico-alberghiere, autorimesse, scuole, attività commerciali, ecc.*) è indicato che le RTV **si possono applicare** alle attività **in alternativa** alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi.

Anche in questo caso è confermata un'altra **caratteristica** che contraddistingue il Codice, che **non abroga** norme precedenti e può essere applicato **facoltativamente** in alternativa.

SCHEMA GENERALE DELLE RTV

Lo schema base su cui sono impostate le RTV è il seguente.

– **SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

– **TERMINI E DEFINIZIONI** *(se necessario, integrando con specifici termini ad uso esclusivo)*

– **CLASSIFICAZIONI** *(se necessario, in funzione di parametri come quota dei piani, posti letto, ecc.)*

– **PROFILI DI RISCHIO** *(determinati secondo il cap. 3)*

– **STRATEGIA ANTINCENDIO** *(con eventuali soluzioni complementari o integrative rispetto a RTO)*

– **ALTRO** *(se necessario, es. scenari per FSE, ecc.)*

V7) RTV SCUOLE

La **“RTV Scuole”** è stata introdotta con **D.M. 7 agosto 2017**: *“Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche”*.

Il decreto è stato pubblicato in **G.U. n. 197 del 24 agosto 2017**.

È entrato in vigore il **25 agosto 2017**.



SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica a edifici o locali adibiti ad attività scolastica con **affollamento > 100 persone**, di qualsiasi tipo, ordine e grado, comprese quelle universitarie.



(Attività n° 67 del D.P.R. n. 151/2011, ad esclusione degli asili nido).



Escluse dal campo applicazione le **scuole aziendali** e **ambienti didattici** ubicati all'**interno di attività non scolastiche**.

Possibilità di abrogazione della vecchia regola tecnica

Dall'**esito del monitoraggio** di cui all'art. 4 del D.M. 3 agosto 2015 **sull'applicazione** del DM 7/8/2017, sarà **valutata** l'eventuale **abrogazione del [DM 26/8/1992](#)** entro il 31 dicembre 2019.

Tali indicazioni sulla **possibilità di abrogazione** della **vecchia regola tecnica** relativa alle scuole, riportate ai commi 3 e 4 dell'art. 2 (Campo di applicazione) del DM 7/8/2017, **non compaiono negli altri decreti** di approvazione delle altre RTV relative a “uffici”, “alberghi” e “autorimesse”.

ATTIVITÀ N. 67 DELL'ALLEGATO I AL D.P.R. N. 151/2011

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido;	oltre 300 persone

... segue

Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, le “scuole” e simili sono ricomprese al **p.to 67** dell'allegato I al decreto con una diversa formulazione rispetto al vecchio elenco del D.M. 16/2/1982 (*ex Att. 85*).

Rientrano tra le “attività soggette” (in precedenza non soggetti) gli **asili nido**. Questi in precedenza non erano ricompresi nel punto 85 dell'elenco allegato al D.M. 16/2/1982, come era stato chiarito con nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 14/10/1997.

In questo caso vi sono **differenze** tra “Attività soggette” individuate al n° 67 del D.P.R. n. 151/2011, campo di applicazione della “RTV Scuole” del Codice e regola tecnica “tradizionale”.

CLASSIFICAZIONI

In relazione al numero degli **occupanti** n :



OA: $100 < n \leq 300$;

OB: $300 < n \leq 500$;

OC: $500 < n \leq 800$;

OD: $800 < n \leq 1200$;

OE: $n > 1200$

In relazione alla massima **quota dei piani** h :



HA: $h \leq 12$ m;

HB: 12 m $< h \leq 24$ m;

HC: 24 m $< h \leq 32$ m;

HD: 32 m $< h \leq 54$ m;

HE: $h > 54$ m.

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

- TA:** locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;
- TM:** depositi/archivi di superficie lorda $> 25 \text{ m}^2$ e $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$;
- TO:** locali con affollamento > 100 persone (*aula magna, mensa, ...*);
- TK:** locali pericolosi per incendio o esplosione o con $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$ (*laboratori chimici, officine, sale prova motori, laboratori saldatura, locali stoccaggio infiammabili, ... considerate aree a rischio specifico*).
- TT:** locali con q.tà significative di apparecchiature elettriche e elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (*CED, stamperie, cabine elettriche, aule informatica anche TA, ...*);
- TZ:** altre aree.

PROFILI DI RISCHIO

Determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

$R_{vita} (\delta_{occ}, \delta_{\alpha})$:

– Scuole

$$R_{vita} = A2$$

(occupanti con familiarità con velocità di crescita dell'incendio media)

STRATEGIA ANTINCENDIO

Devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri definiti.

Sono riportate, per alcune misure antincendio, **indicazioni complementari** o **sostitutive** alle soluzioni conformi previste in RTO.

S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 Gestione della sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell'incendio

S.7 Rivelazione ed allarme


S.8 Controllo di fumi e calore

S.9 Operatività antincendio

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Altre indicazioni:

È **ammesso l'uso** dei locali scolastici **per altre attività** non funzionalmente connesse all'attività principale (*es. attività di società sportive esterne, conferenze aperte al pubblico, attività teatrali, ...*) nel rispetto delle regole tecniche applicabili, compatibilmente con la sicurezza di tutte le attività contemporaneamente esercitate.



REAZIONE AL FUOCO

Nelle **vie d'esodo** verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (*es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ...*) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al **gruppo GM2**.

In tali ambienti è ammesso l'impiego di materiali del **gruppo GM3** con l'**incremento di un livello** di prestazione delle misure richieste per il **controllo dell'incendio** (cap. S.6) e per la **rivelazione e allarme** (cap. S.7).

RESISTENZA AL FUOCO

Classe di resistenza al fuoco minima:

Compartimenti	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
Fuori terra	30	60			90
Interrati	60				90

Se l'attività si sviluppa al **solo piano terra**, in edifici destinati ad **uso esclusivo** e **non adiacenti** ad altri, e tutte le aree TA e TO dispongono di **uscite dirette su luogo sicuro**, è ammesso il **livello 1** per la resistenza al fuoco (cap. S.2).

COMPARTIMENTAZIONE

Le aree tipo TA, TO devono essere ubicate a quota > -5 m.

Caratteristiche di compartimentazione:

Aree dell'attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
TA	Nessun requisito aggiuntivo				
TM, TO, TT	Di tipo protetto				
TK	Di tipo protetto [1]		Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK		
TZ	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				
[1] Di tipo protetto se ubicate a quota non inferiore a -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota inferiore a -5 m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.					

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Nelle aree **TA** e **TO** deve essere affissa **cartellonistica** indicante il **massimo affollamento** consentito;

Nella attività in cui è richiesto il livello di prestazione I di **rivelazione ed allarme** (S.7), deve essere prevista una **procedura gestionale di sorveglianza** periodica delle aree TM e TK, se presenti.

CONTROLLO DELL'INCENDIO

Sono forniti i livelli di prestazione:

Aree dell'attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
TA, TM, TO, TT	II	III	III	III	III
TK	III[1]	III [1]	IV	IV	IV
TZ	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				
[1] livello IV qualora ubicati a quota di piano inferiore a -5 m					

Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779:

Classificazione dell'Attività	Livello di pericolosità minimo	Protezione esterna	Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845)
OA, OB, OC	1	Non richiesta	Singola
OD, OE	2 [2]	Sì [1]	Singola superiore
[1] Non richiesta per HA			
[2] Per le eventuali aree TK presenti nella attività HA, è richiesto almeno il livello di pericolosità 1.			

Parametri progettuali impianto sprinkler secondo UNI EN 12845:

Aree dell'attività	Classificazione delle porzioni di attività nelle quali è previsto l'impianto sprinkler	caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845)
TK	Secondo norma UNI EN 12845	Singola Superiore [1]
[1] Per le eventuali aree TK inserite in attività OA, OB e OC, alimentazione idrica di tipo singolo.		

RIVELAZIONE ED ALLARME

Sono forniti i livelli di prestazione:

Classificazione dell'Attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
OA	I [2]	II [1]	III	III	IV
OB	II [1]	II [1]	III	IV	IV
OC	III	III	IV	IV	IV
OD	III	III	IV	IV	IV
OE	IV				

[1] Se presenti, le aree TM, TK e TT devono essere sorvegliate da rivelazione automatica d'incendio (funzione A, capitolo S.7)
 [2] Il livello di prestazione I può essere garantito anche dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per l'attività scolastica, purché sia convenuto, e codificato nella pianificazione di emergenza (Capitolo S.5), un particolare suono.

OA: $100 < n \leq 300$;

OB: $300 < n \leq 500$;

OC: $500 < n \leq 800$;

OD: $800 < n \leq 1200$;

OE: $n > 1200$

HA: $h \leq 12 \text{ m}$;

HB: $12 \text{ m} < h \leq 24 \text{ m}$;

HC: $24 \text{ m} < h \leq 32 \text{ m}$;

HD: $32 \text{ m} < h \leq 54 \text{ m}$;

HE: $h > 54 \text{ m}$.

VANI DEGLI ASCENSORI

Fatte salve le indicazioni della tabella S.9-3, dove sono previsti **vani scala** di tipo **protetto** o a **prova di fumo**, i vani degli ascensori devono essere almeno di **tipo SB** (protetti) se attraversano elementi orizzontali di compartimentazione.



Grazie per l'attenzione

luigi.capobianco@vigilfuoco.it